



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18028

Data: 13/10/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/10/2018 relativo all'incontro (12767) di Campionato Nazionale Femminile Italian HL W disputatosi a Eistadion Sportzone Gries (BZ) il 06/10/2018 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106) e AHC Lakers Neumarkt Egna (624).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Toblach-dobbiaco A.s.d. (106):
 GSP18026 del 11/10/2018: ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 5l) delle Norme Comuni 2018/2019 (irregolarità delle porte da gioco)

C) Decisioni:

alla squadra dell' **H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)** : NESSUNA SANZIONE DISCIPLINARE .

D) Motivazione:

H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)

Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione **è stato disputato**, nonostante il direttore di gara, prima dell' inizio dell' incontro, abbia rilevato l' **irregolarità delle porte da gioco**, in quanto sprovviste dei prescritti **puntali in plastica**, in violazione dall' art.5l) delle Norme Comuni 2018/2019;
- considerato che il direttore di gara non avrebbe dovuto, in osservanza del disposto dell' art.5l), n.2, far disputare l'incontro;
- vista la precedente decisione GSP18026 dd. 11/10/2018 di questo stesso Giudice Sportivo, in base alla quale, in relazione ad analoga segnalazione da parte dell' arbitro in riferimento ad altro incontro valevole per il campionato IHL Division 1, disputato sullo stesso campo di gara tra la squadra dell' H.C. Toblach e quella dell' H.C. Pieve di Cadore, soltanto il giorno precedente, è già stata inflitta la sanzione disciplinare della diffida, con obbligo da parte della società in difetto di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro la fine del mese corrente;
- ciò premesso, non essendo ancora decorso il termine sopra fissato per la sostituzione dei puntali delle porte da gioco ed essendo la società H.C. Toblach Dobbiaco già stata recentemente sanzionata per la stessa violazione normativa, questo Giudice Unico Sportivo dispone l'

archiviazione

di detto procedimento a carico della società H.C. Toblach – Dobbiaco, rinnovando, nel contempo, **l' invito alla società ad adeguarsi sul punto alle nuove disposizioni federali**;



trasmette

la presente decisione al Presidente del GAHG affinché provveda - per quanto di sua competenza - a sollecitare i direttori di gara all'osservanza degli obblighi derivanti dalla citata normativa.

In conseguenza della disposta archiviazione

dispone

non farsi luogo all' addebito delle spese di procedura.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi